

Regolamento di previdenza

Situazione al 1° gennaio 2024



Sommario

	Termini e abbreviazioni	6
	Disposizioni generali	
Art. 1	Denominazione e sede	8
Art. 2	Scopo	8
Art. 3	Regolamento di previdenza e piano di previdenza	8
Art. 4	Salario assicurato	8
	Assicurazione	
Art. 5	Cerchia degli assicurati	9
Art. 6	Inizio dell'assicurazione	9
Art. 7	Prolungamento del salario assicurato	10
Art. 8	Congedo non pagato	10
Art. 9	Prolungamento dell'assicurazione	10
Art. 10	Fine dell'assicurazione	11
	Finanziamento	
Art. 11	Contributi	12
Art. 12	Esonero dai contributi	12
Art. 13	Versamento di prestazioni di libero passaggio e averi da conguaglio della previdenza professionale	13
Art. 14	Possibilità di riscatto	13
Art. 15	Riscatto nell'avere di vecchiaia	14
Art. 16	Riscatto nel conto supplementare	14
	Prestazioni di vecchiaia	
Art. 17	Età di riferimento ed età di pensionamento flessibile	16
Art. 18	Pensionamento anticipato	16
Art. 19	Pensionamento posticipato.	16
Art. 20	Pensionamento parziale in più fasi	16
Art. 21	Avere di vecchiaia	17

Art. 22	Rendita di vecchiaia	18
Art. 23	Rendita per figli di pensionati	18
Art. 24	Capitale di vecchiaia	18
Art. 25	Prestazioni dal conto supplementare in caso di pensionamento	19
Art. 26	Rendita transitoria	19
Art. 27	Riduzione della rendita di vecchiaia nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale	20
Art. 28	Presupposti del diritto alla rendita Migros sostitutiva dell'AVS	20
Art. 29	Ammontare della rendita Migros sostitutiva dell'AVS	21
	Prestazioni d'invalidità	
Art. 30	Presupposti del diritto	22
Art. 31	Ammontare della rendita d'invalidità	22
Art. 32	Inizio, revisione e fine del diritto a una rendita d'invalidità	23
Art. 33	Prolungamento provvisorio dell'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni	24
Art. 34	Rendita per figli d'invalidi	24
Art. 35	Prestazioni dal conto supplementare in caso d'invalidità	25
Art. 36	Riduzione della rendita d'invalidità nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale	25
	Prestazioni in caso di decesso	
Art. 37	Rendita per partner.	26
Art. 38	Prestazione in capitale per partner	26
Art. 39	Partner coniugati	26
Art. 40	Partner conviventi registrati	27
Art. 41	Partner che vivono in una convivenza simile al matrimonio	
Art. 42	Partner divorziati ed ex partner registrati.	
Art. 43	Rendita per orfani	
Art. 44	Prestazioni dal conto supplementare in caso di decesso	29
Art. 45	Capitale in caso di decesso	30

	Promozione della proprietà d'abitazioni	
Art. 46	In generale	31
Art. 47	Prelievo anticipato	31
Art. 48	Costituzione in pegno.	32
	Prestazioni di libero passaggio	
Art. 49	Diritto e ammontare della prestazione di libero passaggio	33
Art. 50	Utilizzo della prestazione di libero passaggio	33
Art. 51	Trasferimento della prestazione di libero passaggio nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale	35
	Disposizioni comuni	
Art. 52	Obbligo di informazione e di collaborazione	36
Art. 53	Pagamento delle prestazioni.	37
Art. 54	Adeguamento delle rendite	38
Art. 55	Convergenza delle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso	38
Art. 56	Riduzione delle prestazioni	40
Art. 57	Terzi responsabili	40
Art. 58	Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente	40
Art. 59	Obbligo di anticipare le prestazioni	41
Art. 60	Liquidazione parziale	41
	Disposizioni transitorie e finali	
Art. 61	Disposizioni transitorie rendite d'invalidità	42
Art. 62	Disposizioni transitorie «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni»	42
Art. 63	Disposizioni transitorie «Regolamento di previdenza per insegnanti»	43
Art. 64	Applicazione e modifica del regolamento	44
Art. 65	Copertura insufficiente	44
Art. 66	Liquidazione totale	45
Art. 67	Entrata in vigore	45

Termini e abbreviazioni

Al	Assicurazione federale per l'invalidità		
Assicurati, persone assicurate	I dipendenti assicurati o le persone che prolungano facoltativamente l'assicurazione dopo la fine del rapporto di lavoro		
Assicurazione completa	Previdenza per la vecchiaia e assicurazione dei rischi decesso e invalidità		
Assicurazione di rischio	Assicurazione dei rischi decesso e invalidità		
Averi di vecchiaia LPP	importo minimo legale disponibile per il versamento delle prestazioni di vecchiaia		
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti		
СС	Codice civile svizzero		
со	Codice delle obbligazioni		
Conguaglio della previdenza professionale	In caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata ha luogo una compensazione dei diritti acquisiti durante il matrimonio o l'unione domestica registrata provenienti dalla previdenza professionale ai sensi degli art. 122 segg. CC e art. 33 LUD		
СРМ	Cassa pensioni Migros		
Deduzione di coordinamento	Deduzione dal salario computabile		
Impresa	Impresa economicamente o finanziariamente legata al Gruppo Migros, che ha firmato una convenzione di affiliazione con la CPM		
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità		
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni		
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare		
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità		
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio, in caso di maternità e di paternità		
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali		

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Orario di lavoro normale	Orario di lavoro nell'impresa nel caso di un grado di occupazione del 100%
Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni	Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e aggiornato l'ultima volta al 1° gennaio 2022
Regolamento di previdenza per insegnanti	Regolamento di previdenza per insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della comunità Migros entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e aggiornato l'ultima volta al 1° gennaio 2022
Salario assicurato	Determinante per il calcolo di contributi e prestazioni, corrisponde al salario computabile dopo deduzione dell'importo di coordinamento
Salario computabile	Parte del salario AVS determinante per l'assicurazione
Soglia d'entrata	Salario minimo per essere assicurati presso la CPM

Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e sede

Con la denominazione di Cassa pensioni Migros, qui di seguito CPM, è stata costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC con sede a Schlieren.

Art. 2 Scopo

La CPM gestisce la previdenza professionale per i collaboratori delle imprese affiliate. È iscritta nel registro per la previdenza professionale e garantisce la gestione della previdenza professionale obbligatoria conformemente alle prescrizioni federali.

Art. 3 Regolamento di previdenza e piano di previdenza

Il regolamento di previdenza contiene le disposizioni generali. I piani di previdenza riportano le disposizioni particolari. Le disposizioni divergenti nei piani di previdenza hanno la precedenza sul regolamento di previdenza.

Art. 4 Salario assicurato

- 1 La soglia d'entrata, il salario computabile, la deduzione di coordinamento e il salario assicurato vengono fissati nel piano di previdenza.
- 2 Se il salario computabile si riduce a causa di malattia, infortunio, gravidanza o per motivi che giustificano il diritto a un'indennità per perdita di guadagno ai sensi della LIPG, il salario assicurato fino a quel momento continua a essere pagato fino a quando perdura l'obbligo dell'impresa di continuare a pagare i salari.

Assicurazione

Art. 5 Cerchia degli assicurati

- 1 Vengono assicurati i dipendenti a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età con un salario computabile superiore alla soglia d'entrata.
- 2 Non sono assicurati i dipendenti
 - a) che esercitano un'attività e sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - b) che sono invalidi ai sensi dell'Al almeno in ragione del 70% o rimangono provvisoriamente assicurati ai sensi dell'art. 26a LPP.
- 3 I dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre mesi non vengono assicurati. Se il rapporto di lavoro viene prolungato complessivamente per più di tre mesi, l'obbligo di assicurazione inizia nel momento in cui è stato concordato il prolungamento. Se diverse assunzioni successive presso la stessa impresa durano complessivamente più di tre mesi e le interruzioni non durano più di tre mesi, l'assicurazione inizia a partire dal quarto mese di lavoro. L'assicurazione inizia tuttavia dall'inizio del rapporto di lavoro, se è stato convenuto che l'assunzione supera una durata complessiva di tre mesi.
- 4 Se il salario computabile scende temporaneamente al disotto della soglia d'entrata, l'obbligo di assicurazione rimane.
- 5 È possibile assicurare i salari corrisposti per assunzioni a tempo determinato presso diverse imprese affiliate. I salari ottenuti presso altri datori di lavoro non possono essere presi in considerazione.

Art. 6 Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il dipendente si avvia al lavoro.

Art. 7 Prolungamento del salario assicurato

- 1 Gli assicurati, il cui salario si riduce al massimo della metà dopo il 58° anno di età hanno la possibilità di prolungare senza interruzione l'assicurazione del salario.
- 2 La richiesta scritta di prolungamento deve essere inoltrata prima della riduzione del salario.
- 3 La persona assicurata paga per il prolungamento del salario assicurato anche il contributo dell'impresa.
- 4 Il prolungamento termina al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento. La persona assicurata può disdirlo prima in qualsiasi momento per la fine di un mese civile. Una successiva ripresa del prolungamento è esclusa. In caso di contributi in sospeso, la CPM ha il diritto di disdire l'assicurazione con effetto immediato.

Art. 8 Congedo non pagato

- 1 In caso di congedo non pagato accordato dall'impresa, su richiesta della persona assicurata l'assicurazione può essere prolungata per una durata massima di due anni per l'assicurazione di rischio e l'assicurazione completa.
- 2 La persona assicurata paga anche i contributi dell'impresa.

Art. 9 Prolungamento dell'assicurazione

- 1 Chiunque lasci il regime di assicurazione obbligatoria può continuare l'assicurazione, a condizione che
 - a) il rapporto di lavoro sia stato sciolto dall'impresa, e
 - b) al momento della cessazione del rapporto di lavoro siano soddisfatti i requisiti d'età per un pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 18.
- 2 I dettagli sono riportati nel piano di previdenza «Prolungamento dell'assicurazione»

Art. 10 Fine dell'assicurazione

- 1 L'assicurazione termina quando
 - a) il rapporto di lavoro ovvero il prolungamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 9 finisce;
 - b) la soglia d'entrata scende stabilmente al disotto del minimo previsto.
- 2 Dopo la fine dell'assicurazione, gli assicurati rimangono assicurati durante un mese contro i rischi di decesso e d'invalidità, purché prima della scadenza di questo termine non entrino in un nuovo istituto di previdenza.

Finanziamento

Art. 11 Contributi

- 1 Gli assicurati e le imprese versano i contributi per tutta la durata dell'assicurazione, al massimo fino al pensionamento completo. Fa eccezione l'esonero dai contributi ai sensi dell'art. 12.
- 2 L'ammontare dei contributi viene fissato nel piano di previdenza.
- 3 Le imprese corrispondono inoltre alla CPM un contributo per le spese amministrative, stabilito dal Consiglio di fondazione d'intesa con la Federazione delle cooperative Migros, per attuare la previdenza professionale secondo le disposizioni del presente regolamento e dei piani di previdenza sulla base dei contributi regolamentari.
- 4 Le imprese devono alla CPM il totale dei contributi. Deducono i contributi delle persone assicurate dal salario e li versano ogni mese alla CPM insieme ai propri contributi. I contributi devono essere pagati entro 30 giorni. A partire da questo momento può essere calcolato un interesse di mora.

Art. 12 Esonero dai contributi

I contributi degli assicurati e delle imprese sono a carico della CPM:

- a) a partire dal 31° giorno nei casi indicati nell'art. 4 cpv. 2;
- b) durante i primi 30 giorni dell'assicurazione di rischio in caso di congedo non pagato.

Art. 13 Versamento di prestazioni di libero passaggio e averi da conguaglio della previdenza professionale

Gli assicurati sono tenuti a versare alla CPM le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti di previdenza e organizzano il trasferimento presso i relativi istituti di previdenza o di libero passaggio.

Art. 14 Possibilità di riscatto

- 1 Gli assicurati possono migliorare la loro situazione previdenziale mediante riscatti nell'avere di vecchiaia (art. 15) e nel conto supplementare (art. 16).
- 2 I riscatti possono essere effettuati solo una volta rimborsati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni. Resta riservato il riscatto possibile in qualsiasi momento dopo un conguaglio della previdenza professionale.
- 3 Per le persone che si trasferiscono dall'estero senza essere state prima affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l'ingresso in una cassa pensioni elvetica la somma di riscatto annua non deve superare il 20% del salario assicurato, resta riservato l'art. 60b cpv. 2 OPP 2.
- 4 Resta riservata la valutazione della deducibilità fiscale dei riscatti da parte delle autorità fiscali.
- 5 Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere riscosse sotto forma di capitale durante i tre anni successivi. Da questa restrizione sono esclusi i riscatti dopo un conguaglio della previdenza professionale.

Art. 15 Riscatto nell'avere di vecchiaia

- 1 L'importo del riscatto nell'avere di vecchiaia corrisponde al massimo alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo consentito (vedi allegato del piano di previdenza, tabella A determinante) e l'avere di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce:
 - a) degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha apportato alla CPM;
 - b) degli averi nel pilastro 3a, nella misura in cui questi superano i valori tabellari emessi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in base all'art. 60a cpv. 2 OPP 2;
 - c) delle prestazioni di vecchiaia già prelevate da altri rapporti di previdenza.
- 2 Oltre alle disposizioni nel cpv. 1, nel caso di pensionamento posticipato ai sensi dell'art. 19 occorre tenere conto del fatto che il riscatto nell'avere di vecchiaia corrisponde al massimo alla possibilità di riscatto esistente al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 16 Riscatto nel conto supplementare

- 1 Se le possibilità di riscatto negli averi di vecchiaia sono state esaurite, le persone assicurate possono aprire un conto supplementare con il quale finanziare, a seconda della scelta della persona assicurata:
 - a) il riscatto della riduzione delle prestazioni di vecchiaia causate dal previsto pensionamento anticipato, e/o
 - b) una rendita transitoria ai sensi dell'art. 26.
- 2 Il conto supplementare viene alimentato dai riscatti della persona assicurata e remunerato al tasso d'interesse fissato dal Consiglio di fondazione.

- 3 Il riscatto nel conto supplementare non deve superare la differenza fra l'importo massimo consentito e l'importo disponibile sul conto supplementare al momento del riscatto, dopo deduzione degli importi ai sensi dell'art. 15 cpv. 1. L'importo massimo consentito del conto supplementare corrisponde alla somma dei valori, risultanti dall'utilizzo delle tabelle negli allegati D ed E del piano di previdenza.
- 4 Se la persona assicurata va in pensione più tardi del previsto, l'obiettivo di prestazione regolamentare all'età di riferimento può essere superato al massimo del 5% dopo il finanziamento di una rendita transitoria ai sensi del cpv. 1 lett. b. Se al momento del pensionamento il valore limite viene superato, l'avere eccedente del conto supplementare rimane alla CPM.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 17 Età di riferimento ed età di pensionamento flessibile

L'età di riferimento viene fissata nel piano di previdenza. Il pensionamento può avvenire anche prima o dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 18 Pensionamento anticipato

Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal compimento del 58° anno di età. Nell'ambito di ristrutturazioni aziendali, i pensionamenti anticipati sono possibili già a partire dal compimento del 55° anno di età.

Art. 19 Pensionamento posticipato

- 1 Se la persona assicurata continua a lavorare oltre l'età di riferimento con l'accordo dell'impresa, può posticipare il pensionamento al massimo fino al compimento del 70° anno di età. In caso di differimento, gli assicurati e le imprese devono continuare a pagare i contributi. Su richiesta della persona assicurata, si rinuncia alla riscossione dei propri contributi.
- 2 Un'incapacità lavorativa nel corso del periodo di differimento comporta il pensionamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 20 Pensionamento parziale in più fasi

- 1 Il pensionamento può essere effettuato in un massimo di cinque fasi. La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 % della prestazione di vecchiaia.
- 2 La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento non può superare la quota della riduzione del salario.

Art. 21 Avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia. Questo è composto da:
 - a) gli accrediti di vecchiaia, interessi compresi;
 - b) le prestazioni di libero passaggio apportate, interessi compresi;
 - c) i riscatti, interessi compresi;
 - d) gli importi versati nel quadro del conguaglio della previdenza professionale, interessi compresi;
 - e) eventuali altri versamenti, interessi compresi;
 - f) i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - g) dedotti gli eventuali pagamenti per la proprietà d'abitazioni o nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale.
- 2 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annui viene fissato nel piano di previdenza.
- 3 Vengono applicate le seguenti disposizioni per la gestione dell'avere di vecchiaia:
 - a) Il tasso d'interesse per l'avere di vecchiaia viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione.
 - b) Il tasso d'interesse viene calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditato all'avere di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Gli averi di vecchiaia dell'anno civile in questione vengono aggiunti all'avere di vecchiaia senza interessi.
 - c) Se durante l'anno civile si verifica un'uscita o un caso di previdenza, gli interessi per l'anno civile in corso vengono accreditati al saldo dell'avere di vecchiaia all'inizio dell'anno per il tempo trascorso da allora. A ciò si aggiunge l'accredito di vecchiaia corrispondente al periodo di assicurazione completato nell'anno civile in questione.
- 4 In caso d' invalidità l'avere di vecchiaia continua a essere alimentato dagli interessi e dagli accrediti di vecchiaia fino all'età di riferimento.

 La base per la continuazione è il salario assicurato all'inizio dell'incapacità lavorativa e il piano di risparmio «Standard».

5 In caso d'invalidità parziale, l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'inizio della rendita d'invalidità viene suddiviso in base al diritto alla rendita d'invalidità. L'avere di vecchiaia attribuito alla parte invalida continua a essere accumulato ai sensi del cpv. 4. L'avere di vecchiaia attribuito alla parte attiva viene proseguito come per una persona assicurata pienamente capace di esercitare un'attività lucrativa.

Art. 22 Rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia viene calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e dell'aliquota di conversione (vedi allegato B del piano di previdenza).

Art. 23 Rendita per figli di pensionati

Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio che nel caso del loro decesso potrebbe richiedere una rendita per orfani. L'ammontare viene fissato nel piano di previdenza.

Art. 24 Capitale di vecchiaia

- 1 L'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento può essere prelevato del tutto o in parte come capitale di vecchiaia. Restano riservate le restrizioni ai sensi dei cpv. 2–4.
- 2 Se negli ultimi tre anni sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni risultanti non possono essere riscosse sotto forma di capitale.
- 3 In caso di pensionamento in più fasi il capitale di vecchiaia può essere prelevato al massimo in tre fasi.

- 4 La richiesta scritta di versamento del capitale di vecchiaia deve essere inoltrata alla CPM al più tardi l'ultimo giorno prima del momento del pensionamento.
- 5 Se la persona assicurata è sposata o vive in unione domestica registrata, il prelievo del capitale di vecchiaia è possibile unicamente con il consenso scritto del partner e con firma autenticata ufficialmente.

Art. 25 Prestazioni dal conto supplementare in caso di pensionamento

- 1 Il conto supplementare viene saldato al più presto al momento del primo pensionamento e al più tardi al momento del pensionamento completo e può essere utilizzato:
 - a) per un aumento della rendita di vecchiaia;
 - b) come capitale di vecchiaia ai sensi dell'art. 24;
 - c) per finanziare una rendita transitoria ai sensi dell'art. 26.
- 2 Le possibilità di utilizzo possono essere combinate conformemente al cpv. 1. La CPM deve essere informata per iscritto sul tipo di utilizzo desiderato prima del pensionamento.

Art. 26 Rendita transitoria

Chi opta per il pensionamento anticipato e percepisce una rendita di vecchiaia può chiedere per iscritto, fino al più tardi l'ultimo giorno prima del pensionamento, una rendita transitoria. La rendita transitoria può corrispondere al massimo alla normale rendita massima di vecchiaia dell'AVS e viene versata fino al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 17. Il finanziamento viene effettuato mediante un eventuale conto supplementare e/o l'avere di vecchiaia disponibile (vedi allegati C ed E del piano di previdenza).

Art. 27 Riduzione della rendita di vecchiaia nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale

- 1 Se nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale della persona avente diritto viene assegnata una parte della rendita di vecchiaia, la rendita di vecchiaia si riduce di conseguenza.
- 2 La parte della rendita di vecchiaia assegnata viene convertita, al momento in cui la sentenza passa in giudicato, in una rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 19h FZV. Il diritto alla rendita vitalizia termina con il decesso della persona avente diritto.
- 3 La CPM può concordare con la persona avente diritto, invece del versamento di una rendita vitalizia, il versamento in forma di capitale. Determinante per la capitalizzazione sono l'età della persona avente diritto al momento della sentenza definitiva e le basi attuariali (vedi allegato F del piano di previdenza).
- 4 Al momento dell'avvio della procedura giudiziaria le rendite correnti per figli di pensionati rimangono invariate. Le rendite per figli risultanti dopo tale momento vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

Art. 28 Presupposti del diritto alla rendita Migros sostitutiva dell'AVS

- 1 Chi opta per la pensione completa e percepisce una rendita di vecchiaia della CPM, ha diritto a una rendita Migros sostitutiva dell'AVS a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento della CPM fino al raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS.
- 2 Non sussiste alcun diritto alla rendita Migros sostitutiva dell'AVS quando
 - a) l'avere di vecchiaia viene prelevato per intero come capitale di vecchiaia ai sensi dell'art. 24;
 - b) il pensionamento si verifica dopo che il rapporto di lavoro è stato disdetto dall'impresa senza preavviso ai sensi dell'art. 337 CO.
- 3 La rendita Migros sostitutiva dell'AVS è finanziata dalle imprese.

Art. 29 Ammontare della rendita Migros sostitutiva dell'AVS

- 1 La rendita Migros sostitutiva dell'AVS è pari alla rendita di vecchiaia massima AVS semplice quando
 - a) la persona assicurata è stata assicurata nell'assicurazione completa della CPM per almeno 18 anni, e
 - b) al momento del pensionamento, o della prima fase di pensionamento parziale, il salario medio computabile è almeno pari al triplo della rendita di vecchiaia massima AVS semplice.
- 2 Se le condizioni ai sensi del cpv. 1 non sono soddisfatte, la rendita Migros sostitutiva dell'AVS viene ridotta come segue:
 - a) di ¹/₁₈ per anno mancante nell'assicurazione completa della CPM;
 - b) proporzionalmente, se al momento del pensionamento, o della prima tappa di pensionamento parziale, il salario medio computabile è inferiore al triplo della rendita di vecchiaia massima AVS semplice.
- 3 Se a causa di esiguità dell'importo la rendita di vecchiaia viene convertita in un'indennità in capitale, anche la rendita Migros sostitutiva dell'AVS viene versata in forma di capitale.
- 4 In caso di prelievo parziale di una prestazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia, anche la rendita Migros sostitutiva dell'AVS viene ridotta nella stessa misura della rendita di vecchiaia.

Prestazioni d'invalidità

Art. 30 Presupposti del diritto

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità della CPM le persone che:

- a) sono invalide almeno al 40% ai sensi dell'Al e al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa, la cui causa ha determinato l'invalidità, erano assicurate presso la CPM; oppure
- b) a seguito di un'infermità congenita presente al momento dell'inizio dell'attività lavorativa erano inabili al lavoro almeno al 20%, ma meno del 40%, e che al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha determinato l'invalidità, erano assicurate presso la CPM con un grado di occupazione di almeno il 40%, oppure
- c) sono diventate invalide quando erano minorenni e perciò al momento dell'inizio dell'attività lavorativa erano inabili al lavoro almeno al 20%, ma meno del 40%, e che al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha determinato l'invalidità, erano assicurate presso la CPM con un grado di occupazione di almeno il 40%.

Art. 31 Ammontare della rendita d'invalidità

- 1 L'ammontare della rendita d'invalidità è calcolato in percentuale della rendita intera d'invalidità. La sua entità viene fissata nel piano di previdenza.
- 2 Nel caso di un grado d'invalidità inferiore al 50% vengono applicate le seguenti percentuali:

Grado d'invalidità	Percentuale	Grado d'invalidità	Percentuale
meno del 40%	0.0%	45.0%	37.5%
40%	25.0%	46.0%	40.0%
41%	27.5%	47.0%	42.5%
42%	30.0%	48.0%	45.0%
43%	32.5%	49.0%	47.5%
44%	35.0%		

3 Nel caso di un grado d'invalidità del 50–69% la percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

- 4 Nel caso di un grado d'invalidità di almeno il 70% si ha diritto a una rendita intera
- 5 Nei casi riportati all'art. 30 lettera b e c, il diritto si limita alle prestazioni d'invalidità ai sensi della LPP.

Art. 32 Inizio, revisione e fine del diritto a una rendita d'invalidità

- 1 L'inizio del diritto a una rendita d'invalidità si basa per analogia sulle disposizioni dell'AI.
- 2 Il pagamento della rendita d'invalidità della CPM può essere differito fino a quando la persona assicurata riceve l'intero salario o le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, a condizione che queste coprano almeno l'80% del salario e che l'assicurazione d'indennità giornaliera sia finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro.
- 3 Una volta stabilita, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa se a causa di una revisione della rendita AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali. Inoltre, la CPM ha la facoltà di determinare ex novo la rendita d'invalidità senza essere vincolata alla decisione AI, qualora la decisione precedente dovesse in seguito risultare errata.
- 4 Il diritto si estingue con il decesso o quando il grado d'invalidità è inferiore al 40%. Resta riservato l'art. 33.
- 5 Al raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d'invalidità viene versata come rendita di vecchiaia. È esclusa una riscossione sotto forma di capitale di questa rendita. Non sussiste alcun diritto alla rendita Migros sostitutiva dell'AVS.
- 6 La CPM sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell'ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità conformemente all'articolo 52a LPGA.

Art. 33 Prolungamento provvisorio dell'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

- 1 Se la rendita dell'Al è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, presso la CPM, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.
- 2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.
- 3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la CPM può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare del beneficiario di rendita d'invalidità.

Art. 34 Rendita per figli d'invalidi

Le persone cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio che nel caso del loro decesso potrebbe richiedere una rendita per orfani. L'ammontare viene fissato nel piano di previdenza.

Art. 35 Prestazioni dal conto supplementare in caso d'invalidità

- 1 Quando si percepisce una rendita d'invalidità intera, l'avere sul conto supplementare viene versato in forma di capitale.
- 2 In caso d'invalidità parziale, il conto supplementare continua a esistere, a condizione che l'assicurazione presso la CPM venga mantenuta. In caso contrario, l'avere viene utilizzato come componente della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 50.

Art. 36 Riduzione della rendita d'invalidità nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale

- 1 Se in seguito a una sentenza, la CPM è tenuta a trasferire nel quadro del conguaglio della previdenza una parte della prestazione di libero passaggio, la rendita d'invalidità viene ridotta di conseguenza a partire dall'entrata in vigore della sentenza. La riduzione viene effettuata in conformità con le disposizioni regolamentari su cui si basava il calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è determinante il momento dell'avvio della procedura di divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.
- 2 Se durante la procedura giudiziaria si verifica il caso di previdenza vecchiaia, la CPM riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire ai sensi dell'art. 19g OLP.
- 3 Al momento dell'avvio della procedura giudiziaria, le rendite correnti per figli d'invalidi rimangono invariate. Le rendite per figli risultanti dopo tale momento vengono calcolate sulla base della rendita d'invalidità ridotta.

Prestazioni in caso di decesso

Art. 37 Rendita per partner

- 1 Se una persona assicurata o una persona che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, i partner hanno diritto a una rendita, a condizione che siano soddisfatte le premesse degli art. da 39 a 41.
- 2 L'ammontare dalla rendita per partner viene fissato nel piano di previdenza.
- 3 Il diritto sussiste a partire dal primo mese successivo al decesso e viene versato vita natural durante. Restano riservati il nuovo matrimonio o una nuova unione domestica registrata e, in caso di versamento di prestazioni in base all'art. 41, anche l'esistenza di una convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio durata almeno cinque anni. In questi casi la rendita viene sospesa e versata un'indennità unica pari all'importo di tre rendite annue percepite al momento del decesso.
- 4 Se le condizioni per il versamento di una rendita non sono soddisfatte, le persone menzionate negli art. 39 e 40 hanno diritto a un'indennità unica pari all'importo di tre rendite annue.

Art. 38 Prestazione in capitale per partner

- 1 I partner che hanno diritto a prestazioni di rendita, possono chiedere invece una prestazione in capitale. La relativa richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla CPM entro tre mesi dal decesso.
- 2 La prestazione in capitale viene calcolata secondo basi attuariali (vedi allegato F del piano di previdenza).

Art. 39 Partner coniugati

Il diritto a una rendita sussiste quando al momento del decesso il partner

- a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
- b) ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio, tenendo conto di una convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio, è durato almeno cinque anni.

Art. 40 Partner conviventi registrati

Il diritto a una rendita sussiste quando al momento del decesso il partner registrato

- a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
- b) ha compiuto il 45° anno di età e l'unione domestica registrata, tenuto conto di una convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio, è durata almeno cinque anni.

Art. 41 Partner che vivono in una convivenza simile al matrimonio

- 1 Nel caso di una convivenza simile al matrimonio, anche tra persone dello stesso sesso, il diritto a una rendita sussiste quando al momento del decesso
 - a) nessuno dei due partner è coniugato e fra loro non esiste nessun rapporto di parentela secondo l'art. 95 CC; e
 - b) la convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio è durata almeno cinque anni consecutivi e la persona superstite ha compiuto il 45° anno di età, oppure
 - c) la persona superstite provvede al sostentamento di uno o più figli in comune.
- 2 Le rendite dell'AVS per vedove e vedovi nonché le prestazioni per superstiti dalla previdenza professionale obbligatoria o supplementare vengono accreditate alle prestazioni da pagare. Vengono inoltre presi in considerazione i pagamenti degli alimenti in seguito a una sentenza di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata.
- 3 Per dimostrare la convivenza sotto il medesimo tetto occorre inoltrare una conferma ufficiale di domicilio.
- 4 La richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla CPM entro tre mesi dal decesso, altrimenti decade.

Art. 42 Partner divorziati ed ex partner registrati

- 1 Dopo il decesso dell'ex partner, i partner divorziati sono trattati come le persone sposate se
 - a) nella sentenza di divorzio è stata accordata una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 oppure art. 126 cpv. 1 CC, e
 - b) il matrimonio è durato almeno 10 anni.
- 2 Dopo il decesso dell'ex partner, gli ex partner registrati sono trattati come i partner conviventi registrati se
 - a) nello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è stata accordata una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC oppure dell'art. 34 cpv. 2 e 3 LUD, e
 - b) l'unione domestica registrata è durata almeno 10 anni.
- 3 La rendita corrisponde alla rendita minima legale LPP. Il diritto sorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso e dura fino quando la rendita sarebbe stata dovuta ai sensi della lettera a) del cpv. 1 e 2.
- 4 La rendita della CPM viene tuttavia ridotta dell'importo che, sommato alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera il diritto alla rendita ai sensi della lettera a) del cpv. 1 e 2. Le rendite per i superstiti dell'AVS vengono computate soltanto nella misura in cui sono superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.
- 5 Il versamento di una rendita ai sensi della presente disposizione non ha alcun effetto sulle altre prestazioni per superstiti della CPM.

Art. 43 Rendita per orfani

- 1 I figli di una persona assicurata o di una persona che ha percepito una rendita di vecchiaia o d'invalidità hanno diritto alle rendite per orfani. I figli elettivi hanno diritto a una rendita solo se la persona defunta doveva provvedere al loro sostentamento.
- 2 Il diritto sorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso e viene pagato fino al compimento del 18° anno d'età. Per gli orfani che seguono una formazione o sono invalidi almeno al 70%, il diritto perdura, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.
- 3 L'ammontare della rendita per orfani viene fissato nel piano di previdenza.

Art. 44 Prestazioni dal conto supplementare in caso di decesso

- 1 In caso di decesso l'avere del conto supplementare è dovuto:
 - a) alle persone aventi diritto ai sensi degli art. da 39 a 41;
 - b) in assenza di beneficiari di cui alla lettera a: ai figli della persona deceduta;
 - c) in assenza di beneficiari di cui alla lettera b: ai genitori della persona deceduta.
- 2 All'interno della categoria dei beneficiari aventi diritto, l'avere viene pagato in parti uguali.
- 3 In assenza di persone aventi diritto ai sensi del cpv. 1, l'avere del conto supplementare rimane alla CPM.

Art. 45 Capitale in caso di decesso

- 1 Se non devono essere versate prestazioni per superstiti ai partner, è dovuto un capitale in caso di decesso:
 - a) ai figli della persona deceduta;
 - b) in assenza di beneficiari di cui alla lettera a: ai genitori della persona deceduta.
- 2 All'interno della categoria dei beneficiari aventi diritto,il capitale in caso di decesso viene pagato in parti uguali.
- 3 L'ammontare del capitale di decesso viene fissato nel piano di previdenza.
- 4 In assenza di persone aventi diritto ai sensi del cpv. 1, il capitale in caso di decesso rimane alla CPM.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 46 In generale

- 1 Per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio possono essere richiesti un prelievo anticipato e/o una costituzione in pegno.
- 2 Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono possibili fino al sopraggiungere di un caso di previdenza, al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Resta riservato il cpv. 3.
- 3 Se la persona assicurata è sposata o vive in unione domestica registrata, un prelievo anticipato o una costituzione in pegno sono consentiti unicamente con il consenso del partner e con firma autenticata ufficialmente.
- 4 Una persona assicurata può prelevare o costituire in pegno fino al 50° anno di età un importo massimo corrispondente all'ammontare della prestazione di libero passaggio. Se la persona assicurata ha superato i 50 anni di età, può prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni o la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

Art. 47 Prelievo anticipato

- 1 L'importo minimo per un prelievo anticipato ammonta a CHF 20000. Tale importo minimo non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili né di diritti nei confronti di istituti di libero passaggio.
- 2 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
- 3 Se negli ultimi tre anni prima del prelievo anticipato previsto sono stati effettuati dei riscatti, questi importi non possono più essere prelevati anticipatamente.
- 4 In caso di prelievo anticipato viene utilizzato in primo luogo l'avere del conto supplementare e in secondo l'avere di vecchiaia. Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti assicurate si riducono di conseguenza.

- 5 La CPM fattura alla persona assicurata le spese interne ed esterne, al minimo CHF 300 per prelievo.
- 6 I rimborsi dei prelievi anticipati sono autorizzati fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Vengono destinati in primo luogo ad alimentare l'avere di vecchiaia.
- 7 L'importo minimo per un rimborso ammonta a CHF 10 000. Se l'importo da rimborsare è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in un unico pagamento.
- 8 L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente in caso di prelievo anticipato e accreditato all'avere di vecchiaia LPP e agli altri averi in caso di rimborso nella stessa proporzione del prelievo anticipato.

Art. 48 Costituzione in pegno

- Per essere valida, una costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla CPM.
 - Nella misura in cui è interessato l'ammontare del pegno, il consenso del creditore pignoratizio è necessario nei seguenti casi:
 - a) pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
 - b) pagamento delle prestazioni previdenziali;
 - c) trasferimento nel quadro del conguaglio della previdenza professionale.

Prestazioni di libero passaggio

Art. 49 Diritto e ammontare della prestazione di libero passaggio

- 1 Hanno diritto a una prestazione di libero passaggio le persone che escono dalla CPM prima del verificarsi di un caso di previdenza. Se il rapporto di lavoro finisce dopo il raggiungimento del limite d'età per un pensionamento anticipato, è possibile richiedere al posto delle prestazioni di vecchiaia la prestazione di libero passaggio, a condizione che la persona continui ad esercitare un'attività lucrativa o sia annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione.
- 2 La prestazione di libero passaggio corrisponde al capitale di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita, ma almeno all'importo ai sensi dell'art. 17 e 18 LFLP, nonché all'avere del conto supplementare.
- 3 L'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP corrisponde
 - a) al 100% dei contributi versati dalla persona assicurata nell'assicurazione completa, aumentato di un supplemento del 4% per ogni anno d'età a partire dall'età di 20 anni, al massimo però del 100%; l'età risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita; e
 - b) alle prestazioni di libero passaggio o ai riscatti apportati alla CPM, detratti i prelievi versati per la promozione della proprietà d'abitazioni o le prestazioni di libero passaggio trasferite nel quadro del conguaglio della previdenza professionale, il tutto remunerato al tasso minimo LPP.

Art. 50 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

- 1 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la CPM trasferisce la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza.
- 2 Gli assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, devono comunicare alla CPM se la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita in un conto di libero passaggio o in una polizza di libero passaggio. Senza questa comunicazione, al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo il caso di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio viene versata, interessi compresi, alla Fondazione istituto collettore.

- 3 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, fermo restando quanto previsto dai cpv. 4, 5 e 6, se
 - a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein;
 - b) comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, o
 - b) la prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo del suo contributo annuo.
- 4 Se negli ultimi tre anni sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni risultanti non possono essere pagate in contanti.
- 5 Se la persona assicurata è sposata o vive in unione domestica registrata, il pagamento in contanti è possibile unicamente con il consenso scritto del partner e con firma autenticata ufficialmente.
- 6 Gli assicurati che lasciano definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non possono richiedere il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia LPP se rimangono obbligatoriamente assicurati per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia.

Art. 51 Trasferimento della prestazione di libero passaggio nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale

- 1 Se in seguito a una sentenza, la CPM è tenuta a trasferire interamente o in parte la prestazione di libero passaggio, viene utilizzato in primo luogo l'avere del conto supplementare e in secondo l'avere di vecchiaia. Ciò si applica anche in caso di versamento di una rendita vitalizia (anche in forma di capitale).
- 2 L'importo trasferito può essere riacquistato integralmente o in parte. La somma di riscatto è destinata in primo luogo ad alimentare l'avere di vecchiaia.
- 3 Se durante la procedura giudiziaria si verifica il caso di previdenza vecchiaia, la CPM riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire ai sensi dell'art. 19g OLP.
- 4 L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente in caso di trasferimento e aumentato nella stessa proporzione in caso di riscatto.

Disposizioni comuni

Art. 52 Obbligo di informazione e di collaborazione

- 1 Le persone assicurate e le persone che chiedono o ricevono prestazioni della CPM sono tenute a fornire alla CPM informazioni veritiere e complete su tutte le circostanze rilevanti. Qualsiasi cambiamento di questi fatti e la ricezione di redditi computabili ai sensi dell'art. 55 devono essere comunicati alla CPM senza indugio e spontaneamente.
- 2 Le persone che chiedono delle prestazioni hanno in particolare i seguenti obblighi di collaborare:
 - a) devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i certificati necessari per chiarire la richiesta e per determinare o verificare la prestazione;
 - b) devono autorizzare tutte le persone e gli organismi in questione, in particolare i datori di lavoro, i medici e altri fornitori di servizi medici, le istituzioni assicurative di diritto pubblico e privato e gli organismi ufficiali a fornire nei singoli casi le informazioni necessarie per il chiarimento e la verifica delle richieste di prestazioni e di regresso.
- 3 Le persone che chiedono o ricevono prestazioni d'invalidità sono tenute a collaborare nella realizzazione dei provvedimenti di reintegrazione delle imprese, dell'assicurazione di indennità giornaliera per malattia e dell'Al.
- 4 Se l'obbligo di informazione e di collaborazione menzionato nei cpv. 1–3 non viene osservato in modo ingiustificato, la CPM può decidere di non considerare la richiesta di prestazione o di ridurre o negare il versamento di prestazioni già accordate. La CPM avvisa preventivamente le persone interessate per iscritto, indica le conseguenze legali e dà loro un periodo di tempo ragionevole per riflettere.

Art. 53 Pagamento delle prestazioni

- 1 Le rendite e le prestazioni in capitale vengono versate su un conto bancario o postale, intestato alla persona avente diritto. Restano riservate le diverse disposizioni ufficiali o legali. I costi per il versamento su un conto estero sono a carico della persona avente diritto nella misura in cui ciò sia compatibile con l'art. 89c LPP e l'art. 25d LFLP.
- 2 Le prestazioni di rendita vengono versate mensilmente, alla fine di ogni mese. Nel mese in cui il diritto alla rendita si estingue, viene versata l'intera rendita mensile.
- 3 Le prestazioni di libero passaggio sono dovute quando si lascia la CPM.
- 4 Il pagamento delle prestazioni in capitale è dovuto entro 30 giorni dal sopraggiungere di un caso di previdenza, e al più presto entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti.
- 5 Con il pagamento di una prestazione in capitale o di un'indennità in capitale si estinguono nella stessa proporzione tutti i diritti degli assicurati e dei superstiti nei confronti della CPM.
- 6 Un interesse di mora è dovuto
 - a) nel caso di pagamenti di rendite a partire dal giorno del sollecito o dalla presentazione di un'azione legale; l'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
 - b) nel caso di prestazioni di libero passaggio a partire dal 31° giorno dalla ricezione di tutti i dati necessari; l'interesse di mora corrisponde all'interesse minimo LPP più 1%;
 - c) nel caso di prestazioni in capitale o indennità in capitale a partire dalla scadenza; l'interesse di mora corrisponde all'interesse minimo LPP.

Art. 54 Adeguamento delle rendite

- 1 Le prestazioni di rendita vengono adattate all'evoluzione dei prezzi nel rispetto delle prescrizioni minime LPP e conformemente alle possibilità finanziarie della CPM.
- 2 II Consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura le rendite debbano essere adattate. È inoltre possibile effettuare pagamenti unici.

Art. 55 Convergenza delle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso

- 1 Le rendite d'invalidità e per i superstiti e le prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 32 cpv. 5 vengono ridotte qualora superino assieme ad altre prestazioni computabili il 90% del guadagno presumibilmente perso. A partire dal raggiungimento dell'età di riferimento o ai sensi dell'art. 17, per il calcolo del sovraindennizzo ci si basa sul guadagno presumibilmente perso direttamente prima dell'età di riferimento.
- 2 Nel caso delle prestazioni d'invalidità e di vecchiaia ai sensi dell'art. 32 cpv. 5 sono considerate computabili tutte le prestazioni da versare al momento della domanda di riduzione, indipendentemente dalla causa, in particolare:
 - a) le rendite o le prestazioni in capitale con il loro valore di trasformazione in rendita delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché la rendita di vecchiaia AVS che sostituisce la rendita d'invalidità dell'AI;
 - b) prestazioni e indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
 - c) prestazioni e indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
 - d) il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito, ma non il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a LAI.

- 3 Nel caso delle prestazioni per superstiti, le rendite e le prestazioni in capitale sono computabili al loro valore di trasformazione in rendita delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio svizzeri ed esteri. I redditi degli aventi diritto ai sensi degli art. 39, 40 e 41 e degli orfani sono conteggiati insieme.
- 4 Non vengono conteggiati gli assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, le indennità in capitale, i contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe.
- 5 Le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF, art. 47 cpv. 1 LAM) non vengono compensate.
- 6 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la CPM diminuisce la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.
- 7 Se una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 32 cpv. 5 è divisa in seguito al conguaglio della previdenza professionale, per il calcolo della riduzione ci si basa sulla rendita non ancora divisa prima del conguaglio della previdenza.
- 8 Se le prestazioni della CPM vengono ridotte, vengono tutte ridotte nella stessa proporzione.
- 9 Le premesse e l'entità della riduzione vengono riesaminate quando la situazione cambia in modo rilevante.

Art. 56 Riduzione delle prestazioni

La CPM può ridurre le proprie prestazioni nella stessa misura, se l'AVS/AI riduce, rifiuta o revoca una prestazione.

Art. 57 Terzi responsabili

- 1 Al momento dell'evento assicurato, la CPM subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari nei confronti di terzi responsabili di detto evento. Inoltre, i crediti contro terzi responsabili devono essere ceduti alla CPM fino all'importo del suo obbligo di prestazione.
- 2 Gli assicurati o i superstiti sono tenuti a comunicare per tempo alla CPM le pretese di responsabilità civile, inoltrare la dichiarazione di cessione e partecipare all'applicazione dei diritti di regresso. Se violano questo obbligo, le prestazioni della CPM sono ridotte in funzione del presunto indennizzo perso.

Art. 58 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

- 1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se
 - a) la persona che ha ricevuto delle prestazioni era in buona fede, e
 - b) la restituzione comporta un onere troppo grave.
- 2 Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che la CPM ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Art. 59 Obbligo di anticipare le prestazioni

Se la CPM è tenuta per legge a versare prestazioni anticipate, versa le prestazioni minime prescritte dalla legge ai sensi della LPP. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, la CPM può esercitare il regresso su di esso.

Art. 60 Liquidazione parziale

In caso di liquidazione parziale sono determinanti l'art. 18a LFLP e l'art. 53d LPP così come il regolamento di liquidazione parziale.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 Disposizioni transitorie rendite d'invalidità

Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 si continuano ad applicare gli art. 61a e 61b ai sensi del «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni» in vigore fino al 31 dicembre 2022 come pure gli art. 53a e 53b del «Regolamento di previdenza per insegnanti» in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Art. 62 Disposizioni transitorie «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni»

- 1 La prestazione di libero passaggio, calcolata al 31 dicembre 2022 conformemente all'art. 45 e all'allegato 4 del «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni», viene trasferita all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 21 rispettivamente al conto supplementare ai sensi dell'art. 16 il 1° gennaio 2023.
- 2 L'avere di vecchiaia secondo l'art. 21 viene aumentato con un accredito individuale. Questo corrisponde alla differenza tra il capitale di previdenza calcolato il 31 dicembre 2022 e la prestazione di libero passaggio calcolata ai sensi dell'allegato 4 del «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni». Il capitale di previdenza viene calcolato secondo la LPP 2020, tavole generazionali (anno civile 2023), 2.0%.
- 3 L'accredito individuale calcolato secondo il cpv. 2 viene aumentato, se necessario, in modo che la rendita di vecchiaia prevista per l'età di 64 anni nel primato dei contributi sia almeno pari a quella prevista dal «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni». Per il calcolo si presuppone un aumento salariale annuo dello 0.5% e un tasso d'interesse del 2.4%.

- 4 In caso di diritto alla prestazione di libero passaggio, per ogni mese mancante fino al 31 dicembre 2025, dalla prestazione di libero passaggio regolamentare viene dedotto 1/36 dell'accredito individuale. Non viene fatta alcuna deduzione qualora il rapporto di lavoro venga terminato dall'impresa per motivi aziendali o la persona assicurata debba lasciare la CPM nel quadro di un'uscita collettiva.
- 5 La disposizione transitoria nell'art. 61 cpv. 1 lettera b del «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni» resta valida nel quadro della sua durata di validità.

Art. 63 Disposizioni transitorie «Regolamento di previdenza per insegnanti»

- 1 La prestazione di libero passaggio, calcolata al 31 dicembre 2022 conformemente all'art. 45 cpv. 1 del «Regolamento di previdenza per insegnanti», viene trasferita all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 21 rispettivamente al conto supplementare ai sensi dell'art. 16 il 1° gennaio 2023.
- 2 L'avere di vecchiaia secondo l'art. 21 viene aumentato con un accredito individuale. Ciò corrisponde al 15.3% dell'avere di vecchiaia regolamentare non ridotto al 31 dicembre 2022.
- 3 L'accredito individuale calcolato secondo il cpv. 2 viene aumentato, se necessario, in modo che la rendita di vecchiaia prevista per l'età di 64 anni sia almeno pari a quella prevista dal «Regolamento di previdenza per insegnanti». Per il calcolo si presuppone un tasso d'interesse del 2%.
- 4 In caso di diritto alla prestazione di libero passaggio, per ogni mese mancante fino al 31 dicembre 2025, dalla prestazione di libero passaggio regolamentare viene dedotto 1/36 dell'accredito individuale. Non viene fatta alcuna deduzione qualora il rapporto di lavoro venga terminato dall'impresa per motivi aziendali o la persona assicurata debba lasciare la CPM nel quadro di un'uscita collettiva.
- 5 Le disposizioni transitorie nell'art. 53 del «Regolamento di previdenza per insegnanti» restano valide nel quadro della loro durata di validità.

Art. 64 Applicazione e modifica del regolamento

- 1 Sulle questioni non contemplate o non completamente contemplate nel presente regolamento, il Consiglio di fondazione decide basandosi sullo spirito dell'atto di fondazione. In casi speciali, può derogare alle disposizioni del presente regolamento se la loro applicazione comporta un onere troppo grave per la persona o le persone interessate e la deroga è conforme allo spirito e allo scopo della CPM.
- 2 In caso di dubbi fa fede la versione in lingua tedesca del regolamento.
- 3 Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti. Le disposizioni che prevedono ulteriori prestazioni delle imprese non possono essere emesse senza il loro consenso. Le modifiche del regolamento vanno comunicate all'autorità di vigilanza.

Art. 65 Copertura insufficiente

- 1 In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione stabilisce in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale le misure adeguate volte a riassorbire l'importo scoperto. Se necessario, si possono adeguare soprattutto la remunerazione degli averi di vecchiaia (art. 21, cpv. 3), il finanziamento e le prestazioni dei fondi disponibili.
- 2 Fin quando sussiste la copertura insufficiente e il tasso d'interesse sugli averi di vecchiaia (art. 21 cpv. 3) si trova al di sotto del tasso minimo LPP, viene calcolato con il tasso d'interesse dei conti di vecchiaia anche l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP.
- 3 Se altre misure dovessero mostrarsi insufficienti, la CPM ha la facoltà di richiedere alle persone assicurate e alle imprese, nonché ai beneficiari di rendite, dei contributi per eliminare la copertura insufficiente, per tutta la durata della copertura insufficiente. Il contributo delle imprese deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei beneficiari di rendite si può prelevare soltanto da quella parte delle rendite in corso che si è sviluppata nei dieci anni precedenti l'introduzione

di questa misura, tramite aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento. Non può essere prelevato dalle prestazioni assicurative in caso di vecchiaia, decesso e invalidità della previdenza obbligatoria. L'ammontare della rendita all'inizio del diritto rimane garantito. Il contributo dei beneficiari di rendite viene computato con le rendite in corso.

- 4 Se le misure, secondo i cpv. 1–3, si dovessero mostrare insufficienti, la CPM ha il diritto di stabilire un tasso d'interesse inferiore al tasso d'interesse minimo LPP per la durata della copertura insufficiente, al massimo però per la durata di cinque anni. La differenza del tasso inferiore a quello dovuto non può superare lo 0.5%.
- 5 In caso di copertura insufficiente le imprese possono effettuare dei versamenti di riserve di contributi del datore di lavoro su un conto separato, rinunciando ad uno scopo preciso e trasferendo su questo conto anche fondi delle ordinarie riserve di contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati.
- 6 La CPM informa l'autorità di vigilanza, le imprese, le persone assicurate, nonché i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente e i provvedimenti decisi.

Art. 66 Liquidazione totale

In caso di liquidazione totale della CPM si applicano le disposizioni degli art. 53c e 53d LPP nonché l'art. 18a LFLP.

Art. 67 Entrata in vigore

Il presente regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce il «Regolamento di previdenza basato sul primato delle prestazioni» e il «Regolamento di previdenza per insegnanti».

Impressum

Editore Cassa pensioni Migros, Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Redazione **Assicurazione Cassa pensioni Migros**Impaginazione e composizione **www.mendelin.com**

Pubblicato in lingua italiana, francese e tedesca. Fa stato la versione in lingua tedesca.

Cassa pensioni Migros

Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Tel. 044 436 81 11

infobox@mpk.ch, www.mpk.ch